

## **Dispositivo dell'art. 644 Codice Penale**

### **Codice Penale**

#### **LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare**

#### **Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)**

#### **Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode**

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità (1), interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000(2).

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario (3).

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (4). Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (5).

*Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (6).*

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare (7);
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno (8);
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale (9);
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione (10).

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni (11).

## Note

- (1) Le condotte perseguite si realizzano nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive (specialmente di mutuo), in cui la prestazione dell'agente può consistere, oltre che in danaro, in qualsiasi altra utilità, in una cosa mobile o immobile, nonchè in una prestazione di energie umane, potendo quindi essere perseguita anche la c.d. usura reale concernente cioè prestazioni di servizi o attività professionali (come nel caso del medico che per il suo intervento chieda un compenso eccessivo).
- (2) Le parole "da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493" sono state così sostituite dalle attuali "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000" dall'art. 2, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
- (3) Tale comma persegue la c.d. mediazione usuraria ovvero la percezione da parte del mediatore di un compenso usurario per la propria attività, tuttavia se questi ha contribuito alla stipula di un contratto di per sè usurario allora viene ad integrarsi il comma primo di tale norma, in regime di concorso di persone nel reato.
- (4) Il requisito dell'usurarietà è rimesso ad un limite legale oltre al quale gli interessi sono definibili sempre usurari. Tale c.d. tasso di interesse è fissato dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108 il quale affida al Ministero del Tesoro il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati.
- (5) Si tratta della c.d. usurarietà in concreto che viene valutata dal giudice a prescindere dal tasso legale, qualora ricorrano due presupposti rinvenibili nella situazione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e nella sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alle concrete modalità del fatto.
- (6) Vigè il principio della onnicomprensività dell'interesse, i quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
- (7) L'aggravante richiede che l'usura sia stata commessa nell'esercizio professionale di una delle attività indicate, di conseguenza non si viene a configurare qualora il soggetto abbia agito a titolo privato e non nell'esercizio delle sue funzioni.
- (7) L'aggravante mira a reprimere il fenomeno diffuso dell'acquisizione da parte degli «strozzini», spesso legati ad organizzazioni criminali, delle aziende o dei beni immobili delle persone a cui erogano il credito usurario e che verosimilmente non riusciranno ad onorare il debito.
- (8) Lo stato di bisogno, nella formulazione originaria uno degli elementi costitutivi del reato, ora è una circostanza aggravante, ad integrare la quale appare sufficiente la mera esistenza dello stesso e non dunque l'approfittamento da parte del reo.
- (9) Secondo la dottrina può quindi considerarsi persona offesa del reato anche una persona giuridica.
- (10) L'aggravamento sanzionatorio è legato alla maggiore pericolosità palesata dal soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.
- (11) Eccezionalmente la confisca delle cose collegate al reato di usura è sempre obbligatoria, anche in caso di patteggiamento (v. c.p.p. 444).